

2478/2026



**TRIBUNALE DI VENEZIA  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il tribunale di Venezia nella persona del giudice Marco Campagnolo ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

letta l'istanza del 10.6.2026 presentata da [REDACTED];  
rilevato che la notifica è stata eseguita a mezzo di PEC – esito depositato il 18.6.2026;

rilevato che si sono costituiti i seguenti creditori:

[REDACTED] riservandosi ogni determinazione in vista dell'udienza del 24.6.2026, all'esito dell'esame della documentazione prodotta da [REDACTED]

[REDACTED], il quale non si oppone, allo stato, alla conferma delle misure protettive richieste dalla ricorrente ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII, riservandosi di valutare, nel corso delle trattative che saranno condotte con l'assistenza dell'esperto, qualsiasi proposta che verrà formulata individualmente dalla ricorrente, fermo restando il diritto di rifiutare condizioni che non reputi accettabili e di agire esecutivamente per il recupero integrale del proprio credito alla scadenza delle misure protettive;

[REDACTED];

[REDACTED], il quale chiede di rigettare la richiesta di conferma delle misure protettive formulate da [REDACTED] ex artt. 18 e 19 CCII, quantomeno nei confronti del geom. [REDACTED]. In via subordinata, escludere dall'applicazione delle misure protettive il cespite sito in [REDACTED] rigettare integralmente la richiesta di estensione delle misure protettive al patrimonio personale di [REDACTED], compreso anche l'immobile sito in [REDACTED], indicato nel ricorso, quantomeno nei confronti del geom. [REDACTED].

In via subordinata: ove il Tribunale ritenga di confermare misure protettive in favore della società, escludere espressamente da ogni effetto protettivo il patrimonio personale del sig. [REDACTED] quantomeno nei confronti del geom. [REDACTED], tenuto conto della sua qualità di socio illimitatamente responsabile per le



obbligazioni societarie assunte nei confronti del professionista.

In via ulteriormente subordinata: ove il Tribunale ritenga di confermare misure protettive in favore della società e del sig. [REDACTED], escludere espressamente da ogni effetto protettivo il patrimonio personale del sig. [REDACTED] [REDACTED] che non viene messo a disposizione per il risanamento di [REDACTED] all'interno della presente procedura, quantomeno nei confronti del geom. [REDACTED], tenuto conto della sua qualità di socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni societarie assunte nei confronti del professionista;

[REDACTED]

[REDACTED];

[REDACTED], che non si oppone alla conferma delle misure protettive;

[REDACTED] che si rimette alle determinazioni che l'adito Tribunale di Venezia riterrà di adottare in merito alle misure richieste dalla società ricorrente;

[REDACTED] che ha precisato il credito erariale in € [REDACTED], con riserva di completare il consolidamento del credito già avviato, ma non completato;

visto l'art. 18 CCII;

vista la documentazione allegata all'istanza, ovvero:

a) i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi oppure, quando non è tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta;

a-bis) in caso di mancata approvazione dei bilanci, i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione della domanda;

b) una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso;

c) l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;

d) un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2, un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative che intende adottare;

e) una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla



base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata;

f) l'accettazione dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo 13, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata;

ritenuto che dalla suddetta documentazione risultino i presupposti di cui all'art. 18 cit, in particolare:

- la presenza di uno stato di crisi/difficoltà economico-finanziaria dell'impresa debitrice;
- la ragionevole probabilità di risanamento dell'esposizione debitoria;
- la funzionalità delle misure richieste al risanamento dell'impresa;

considerato che le misure protettive richieste appaiono proporzionate e necessarie per consentire all'impresa debitrice di proseguire l'attività e di addivenire a una soluzione della crisi;

ritenuto che l'unica opposizione proposta da [REDACTED] sia infondata; in sostanza, il geom. [REDACTED] si oppone per due ordini di ragioni:

1) inadeguatezza del piano, nel senso che mancherebbe un serio progetto di risanamento: il piano è generico, privo di dati su flussi di cassa, tempistiche e coperture, fondato su vendite immobiliari e recuperi incerti. Di conseguenza, non è dimostrata la funzionalità delle misure ex art. 19 CCII;

2) illegittima estensione al patrimonio del socio: il [REDACTED] sostiene che le misure protettive non possono estendersi al patrimonio personale di [REDACTED] perché:

- le misure proteggono il patrimonio dell'imprenditore che ha chiesto la composizione negoziata, non quello di terzi e [REDACTED], come persona fisica, non è parte della procedura;

- il socio non è un garante in senso tecnico, unico caso in cui la giurisprudenza ammette estensioni;

- il [REDACTED] è creditore per obbligazioni sorte quando la società era una SAS: pertanto il [REDACTED] è coobbligato illimitatamente per quei debiti anteriori. Estendere le misure al suo patrimonio significherebbe sottrarre ai creditori una garanzia già acquisita;

- sproporzione del sacrificio: si paralizza l'azione esecutiva anche contro un soggetto personalmente responsabile, in assenza di un piano serio, alterando l'equilibrio tra tutela dell'impresa e diritti dei creditori;

ritenuto che, quanto alla prima censura, il progetto di piano di risanamento prodotto a una prima valutazione non appare generico e



inadeguato, anche con riferimento all'alternativa della liquidazione giudiziale; inoltre, la relazione illustrativa allegata conclude che *«alla luce della documentazione esaminata e dei dati riconciliati, il percorso di risanamento appare ragionevolmente perseguibile a condizione che la società realizzi tempestivamente le fonti di cassa indicate, ottenga uno standstill effettivo dai creditori strategici, mantenga la regolarità corrente e proceda a una gestione selettiva delle commesse. Il piano deve essere inteso come strumento dinamico, aggiornabile nel corso della composizione negoziata e subordinato alla verifica dell'esperto, alla collaborazione dei creditori e alla concreta esigibilità dell'attivo»*;

considerato, d'altro canto, che il piano prevede l'alienazione dell'immobile di [REDACTED] intestato a [REDACTED] (€ 350.000,00, da considerare quale apporto di finanza esterna), e di quello in [REDACTED] intestato alla [REDACTED] (€ 35.000,00); è pertanto evidente che il socio [REDACTED] partecipa in modo concreto alla composizione negoziata, mettendo a disposizione l'immobile di sua proprietà, sicché una esclusione dalle misure protettive che riguardi lui o il creditore [REDACTED] si risolverebbe in un inammissibile pregiudizio nei confronti di tutti i creditori coinvolti, nel loro insieme;

### PER QUESTI MOTIVI

1. conferma a beneficio di [REDACTED] e di [REDACTED] le seguenti misure protettive ai sensi dell'art. 18 CCII:

a) i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;

b) i creditori, ivi comprese le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza;

c) le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano;



2. le misure protettive hanno efficacia per il periodo di quattro mesi dalla pubblicazione dell'istanza di cui all'art. 18, 1° comma CCII, salva eventuale proroga da disporsi con decreto motivato;

3. ne sono esclusi:

- i crediti derivanti da rapporti di lavoro dipendente;
- i crediti alimentari;
- i crediti derivanti da responsabilità extracontrattuale;
- le azioni volte a far valere cause di prelazione, compensazione o restituzione;

4. il debitore è tenuto a:

- proseguire regolarmente l'attività d'impresa;
- rispettare puntualmente le obbligazioni assunte successivamente al presente decreto;
- presentare mensilmente al Tribunale una relazione sullo stato dell'attività e sull'andamento delle trattative;
- astenersi dal compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del Tribunale;

5. il presente decreto:

- sarà pubblicato nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente;
- sarà comunicato all'Agenzia delle Entrate;
- sarà notificato ai creditori risultanti dalle scritture contabili del debitore a cura di parte ricorrente.

Si comunichi.

Venezia, 26.6.2026.

Il giudice  
Marco Campagnolo

